

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN, FATTO A TASHKENT IL 17 SETTEMBRE 1997 (4666)**

**(A.C. 4666 – sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

**(A.C. 4666 – sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4666 – sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2598 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ATTI FINALI, CON ALLEGATI, ADOTTATI DALLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (UIT), TENUTASI A KYOTO, 19 SETTEMBRE — 14 OTTOBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (4767)**

**(A.C. 4767 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.

**(A.C. 4767 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti finali di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dalla Parte II degli Atti stessi.

2. Eventuali Atti finali di modifica alla Convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

**(A.C. 4767 — sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2947. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 15 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4775)**

**(A.C. 4775 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997.

**(A.C. 4775 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

**(A.C. 4775 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2742. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALLA CONVERSIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHÉ AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI AD ESSI APPORTATI DALLE CONVENZIONI RELATIVE ALL'ADESIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, FATTA A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4877)*

**(A.C. 4877 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

**(A.C. 4877 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

**(A.C. 4877 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 976 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SOTTOELENCATI ACCORDI INTERNAZIONALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ, FATTI A ROMA IL 24 NOVEMBRE 1994: TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE; TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE E DI MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE (APPROVATO DAL SENATO) (3816)**

**(A.C. 3816 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;

b) Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

**(A.C. 3816 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del Trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

**(A.C. 3816 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3816 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*PROPOSTE DI LEGGE: PAISSAN, BRUNALE: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DI SAN ROSSORE (4421); MIGLIORI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE (4748); PISTELLI: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DI SAN ROSSORE (4896).*

**(A.C. 4421 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È trasferita in proprietà, a titolo gratuito, dal 1° gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale *unicum* ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana può assumere, nel rigo-

roso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.

3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.

4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi.

**(A.C. 4421 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Ai fini della individuazione e selezione dei progetti volti alla più alta valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, è istituito, con compiti di indirizzo, un Comitato di presidenza composto da:

a) il presidente della giunta regionale della Toscana, o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti del consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentativi dei gruppi consiliari di minoranza;

c) il presidente dell'Ente parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni, o un suo delegato;

d) il presidente della provincia di Pisa, o un suo delegato;

e) i sindaci dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, o un loro delegato;

f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato dal presidente della giunta regionale della Toscana.

2. Il presidente della giunta regionale della Toscana insedia il Comitato di presidenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato di presidenza predispone progetti e iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operatività delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i Paesi terzi del bacino mediterraneo e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

**(A.C. 4421 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in servizio presso la tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane addetto alla tenuta, in posizione di comando presso la regione.

**(A.C. 4421 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un importo corrispondente alla quota di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dei lavori pubblici, per un importo non inferiore, rispettivamente, a lire 2.500 milioni e a lire 2.000 milioni, già destinati alla tenuta di San Rossore.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica già destinata alla tenuta San Rossore e quanto a 4.000 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta.

**4. 1.** La Commissione.

**(A.C. 4421 - sezione 5)****ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica e con il Ministro dei lavori pubblici, al trasferimento degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 all'unità previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti confluiscono all'unità

previsionale di base 7.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere assegnati successivamente alla regione Toscana. Restano fermi, in ogni caso, i programmi del Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione al 31 dicembre 1998.

**(A.C. 4421 - sezione 6)****ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. L'articolo 1, lettera *a*), e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati.

**PROGETTI DI LEGGE: S. 3506 — DELEGIFICAZIONE E TESTI UNICI DI NORME CONCERNENTI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI — LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5403); CERULLI IRELLI: PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (5368)**

**(A.C. 5403 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ALLEGATI 1 E 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).*

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

**ALLEGATO 1**  
*(articolo 1, comma 1)*

**PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE**

- 1) *Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici*  
legge 11 luglio 1986, n. 390.
- 2) *Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali*  
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
- 3) *Procedimento di classificazione delle industrie insalubri*  
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  
decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.
- 4) *Procedimenti inerenti alla nautica da diporto*  
legge 11 febbraio 1971, n. 50.

- 5) *Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992*  
 legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.
- 6) *Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario*  
 codice civile, articolo 2545;  
 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
- 7) *Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative*  
 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;  
 decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973;  
 legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- 8) *Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale*  
 regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;  
 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;  
 regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;  
 regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;  
 legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;  
 legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;  
 legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonché tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;  
 codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
- norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;  
 disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;  
 norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;  
 legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;  
 legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b).
- 9) *Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati*  
 norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;  
 decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;  
 regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
- 10) *Procedimento relativo alle spese di giustizia*  
 regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;  
 regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
- 11) *Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari*  
 legge 8 agosto 1895, n. 556;  
 regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;  
 legge 21 febbraio 1989, n. 99;  
 testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;  
 legge 3 aprile 1979, n. 103;  
 legge 11 maggio 1971, n. 390;  
 decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- legge 25 aprile 1957, n. 283;
- legge 29 dicembre 1990, n. 405;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
- testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
- legge 3 aprile 1979, n. 103;
- legge 11 maggio 1971, n. 390;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- legge 25 aprile 1957, n. 283;
- legge 29 dicembre 1990, n. 405;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
- decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
- 12) *Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice*
- legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.
- 13) *Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*
- decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.
- 14) *Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi*
- legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.
- 15) *Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche*
- testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;
- testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.
- 16) *Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato*
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
- 17) *Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza*
- testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
- 18) *Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia*
- testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;
- regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.
- 19) *Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche*
- testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
- legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;
- regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

- 20) *Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale*
- testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998.
- 21) *Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni*
- testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
- 22) *Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici*
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
- decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;
- legge 16 settembre 1960, n. 1014;
- legge 27 luglio 1978, n. 392;
- legge 15 dicembre 1990, n. 396.
- 23) *Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al Commissario del Governo*
- legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
- 24) *Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.
- 25) *Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.
- 26) *Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie*
- testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
- 27) *Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti*
- codice della navigazione, articolo 73;
- regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.
- 28) *Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandati marittimi contro i provvedimenti della commissione locale*
- legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
- 29) *Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione*
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III;
- regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
- legge 23 dicembre 1977, n. 952;
- legge 9 luglio 1990, n. 187;

- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- 30) *Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili*  
legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.
- 31) *Procedimenti di erogazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo*  
legge 30 aprile 1985, n. 163;  
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996.
- 32) *Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative*  
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.
- 33) *Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale*  
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
- 34) *Procedimento per l'alienazione di beni mobili*  
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;  
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;  
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.
- 35) *Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*  
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.
- 36) *Procedimento di reinscrizione dei residui passivi perenti*  
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
- 37) *Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato*  
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.
- 38) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni*  
legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
- 39) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni*  
legge 29 giugno 1939, n. 1497;  
legge 8 agosto 1985, n. 431.
- 40) *Procedimento per la contrazione di mutui e finanziamenti presso la Cassa di depositi e prestiti e istituti bancari pubblici*  
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;  
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 41) *Procedimento di denuncia di inizio attività per opere edilizie minori e del regime concessorio e autorizzativo in genere*  
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 4;  
legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 48;  
legge 24 dicembre 1979, n. 650, articolo 2, sesto comma;  
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26.
- 42) *Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati*  
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.

43) *Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici*

legge 5 agosto 1981, n. 416.

44) *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio*

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

45) *Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato*

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.

46) *Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato*

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 3 marzo 1951, n. 193;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

47) *Procedimento per:*

*il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;*

*l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;*

*verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento*

legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.

48) *Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca*

codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis; decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;

legge 13 luglio 1965, n. 836;

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;

legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;

- decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-bis;
- decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies;
- legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.
- 49) *Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea*
- decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
- 50) *Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori*
- testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- 51) *Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria*
- codice della navigazione, articoli 753 e 775.
- 52) *Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili*
- codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
- 53) *Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici*
- codice della navigazione, articoli 799 e 804; legge 2 aprile 1968, n. 518;
- decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972;
- decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988.
- 54) *Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo*
- legge 11 gennaio 1979, n. 14.
- 55) *Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici*
- codice della navigazione, articolo 731;
- regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, articolo 1.
- 56) *Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto*
- legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
- 57) *Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche*
- legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3.
- 58) *Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)*
- codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
- regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, articolo 25.

ALLEGATO 2  
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

- 1) *Procedimento di liquidazione della pensione*
- decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-*bis* e 30-*ter*;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;

legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;

legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

#### 2) *Procedimento di liquidazione una tantum*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

legge 2 aprile 1958, n. 322.

#### 3) *Procedimento per il riscatto*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;

decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

#### 4) *Procedimento di spese in economia*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;

decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;

decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;

decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;

decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.